

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-488 del 02/02/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FERRARI SPA, Stab. Scaglietti-Lastratura, v. Emilia Est n. 1163, MODENA Rif. Prot. n. 151551/2020/129 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 17996/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-498 del 02/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno due FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA FERRARI SPA, Stab. Scaglietti-Lastratura, v. Emilia Est n. 1163, MODENA**

Rif. Prot. n. 151551/2020/129 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 17996/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta **FERRARI SPA**, avente sede legale in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163, (Stab. Scaglietti – Lastratura), in data 11/06/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 17/06/2020 con prot. n. 87258, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di costruzione automobili;

In data 23/07/2020, con nota prot. n. 106224, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 10/08/2020 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 115941;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 3838 del 13/08/2019;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il Sig. Bassissi Roberto, in qualità di tecnico abilitato in acustica, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di Modifica di A.U.A. le nuove sorgenti / le sorgenti variate non contribuiranno ad aumentare in modo significativo i livelli di rumore prodotti dalle attività della ditta, saranno quindi rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, come da valutazioni datate 10/06/2020;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 315812 del 10/12/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro Modena, come da nota tecnica prot. n. 5882 del 15/01/2021, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a scarichi di acque reflue, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3838 del 13/08/2019, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta FERRARI SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, V. Emilia Est n. 1163 (Stab. Scaglietti-Lastratura), che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3838 del 13/08/2019 dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 03/02/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta FERRARI SPA, Stab. Scaglietti – Lastratura, v. Emilia Est n. 1163, MODENA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none"><li>– Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;</li><li>– Acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;</li></ul>

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta Ferrari SPA, che svolge attività di costruzione automobili, è autorizzata per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue di dilavamento derivanti dagli impianti

ubicati in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 3838 del 13/08/2019, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fosse biologiche, e le acque reflue domestiche provenienti dalla mensa, previo trattamento in pozzetto degrassatore, sono convogliate nel canale Fossa Monda che è considerato parte integrante del sistema fognario comunale;
- le acque meteoriche ricadenti sullo stabilimento confluiscono in una condotta dedicata nella quale sono recapitate anche le condense delle unità di trattamento aria. Tale condotta recapita nel canale Fossa Monda;
- le acque meteoriche ricadenti sull'area adibita ad isola ecologica, previo trattamento in continuo con impianto costituito da una vasca di disoleazione, sono convogliate nel canale Fossa Monda;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue della mensa e dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante il sistema di disoleazione di cui sopra sono classificabili come "Acque reflue di dilavamento".

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue costituite dalla condense delle UTA confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e mediante emungimento da pozzo privato.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di A.U.A.precedente, sono stati acquisiti:

- parere tecnico favorevole con prescrizioni di Hera SPA, protocollo n. 49893 del 15/04/2014;
- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Modena al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici", prot. n. 50388 del 24/4/2014;

Considerato che la ditta con prot. 182092 del 26/11/2019 ha comunicato il quantitativo massimo di acque reflue assimilabili alle domestiche scaricati annualmente, come da prescrizione n. 1 della precedente Allegato Acqua (Det. 3838 del 3/08/2019).

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 17/06/2020, assunta agli atti con prot. n. 87258, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3838 del 13/08/2019, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni sostanziali;

## **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

E' autorizzato il gestore della ditta FERRARI SPA, per lo stabilimento di Modena, Via Emilia Est n. 1163, a scaricare le acque reflue industriali assimilate alle domestiche e le acque reflue di dilavamento, derivanti

dall'attività di lastratura e ferratura scocche per autovetture, nel canale Fossa Monda, considerato parte integrante del sistema fognario comunale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa 300 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Lo scarico delle acque reflue di dilavamento del piazzale dell'isola ecologica nel canale Fossa Monda deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche (condensa UTA) deve rispettare continuamente, a monte dell'immissione nella condotta delle acque meteoriche, i limiti quali – quantitativi previsti dalla (tabella 1 della DGR 1053/2003), mentre i parametri o le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali. Nello scarico non devono essere presenti liquidi refrigeranti di qualsiasi natura.
- 4) I valori limite di cui ai punti 2 e 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) I pozzetti di prelievo campioni posti a monte dei punti di immissione nel canale Fossa Monda devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.  
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 7) Il gestore della ditta deve provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.  
Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 8) I fanghi risultanti dalla vasca di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 9) Le acque derivanti dalle cabine di revisione sono riciclate, stoccate e infine conferite per lo smaltimento a ditta autorizzata.
- 10) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.

- 11) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE di Modena (SAC e ST – Distretto Area Centro), al Comune di Modena e ad Hera SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 14) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 15) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al SAC di ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, reflue di dilavamento, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali assimilate alle domestiche.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
**Dott.ssa Barbara Villani**

## Allegato ARIA

Ditta FERRARI SPA, Stab. Scaglietti-Lastratura, v. Emilia Est n. 1163, MODENA .

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta **FERRARI SPA**, che svolge attività di costruzione automobili, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163 (Stab. Scaglietti-Lastratura).

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 17/06/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la dismissione dei punti di emissione n. 29, 58, 62, 87
- la installazione dei nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
98	Saldatura (bracci aspiranti) (linea OP30)
99	Saldatura (bracci aspiranti) (linea OP40)
100	Saldatura (bracci aspiranti) (linea OP50)
101	Saldatura (cappa aspirazione) (linea OP70)
102	Saldatura (cappa aspirazione) (linea OP90)
103	Saldatura (bracci aspiranti) (linea OP110)
104	Saldatura (bracci aspiranti) (linea OP120)

- Il reparto “Linea FX” viene rinominato “Linea Serie Speciali” (punti di emissione n. 4, 67, 68, 69, 76)
- il seguente consumo di materie prime:
  - materiale per saldatura 18,5 t/anno
  - adesivo incollaggio scocca 140 kg/anno
  - gas argon saldatura 31.750 kg/anno

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Modena con prot. n. 315812 del 10/12/2020, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro – Modena, con nota prot. n. 5882 del 15/01/2021, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta FERRARI SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163 (Stab. Scaglietti-Lastratura), la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SALDATRICI (n. 5 bracci)

portata massima	7.500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - CABINA DI REVISIONE + SALDATRICI

portata massima	18.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE PIEGHETTATE

Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - SALDATRICI-PUNTATRICI

portata massima	1.400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9 (*)	m
durata		saltuaria

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - CABINA DI REVISIONE

portata massima	12.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE PIEGHETTATE

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - SALDATRICI-PUNTATRICI

portata massima	1.400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata		saltuaria

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - SALDATRICI

portata massima	4.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - 2 CALDAIE A GAS NATURALE 387 kW cad

portata massima	T.N.	
altezza minima del camino	5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - SALDATRICI + PUNTATRICI (8 bracci)		
portata massima	18.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - SALDATRICI+PUNTATRICI (5 bracci)		
portata massima	18.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - SALDATRICI-PUNTATRICI		
portata massima	1.400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - BRACCIO SALDATURA		
portata massima	1.400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	1/2	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - SALDATURA		
portata massima	1.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Attrezzeria - PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - CALDAIA A GAS NATURALE 98,8 kW

portata massima	140	Nm3/h
altezza minima del camino	5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea Lato 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - ASSEMBLAGGIO MAKE BRIDGE

portata massima	2.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

Impianto Rep. Attrezzeria - PUNTI DI EMISSIONE N. 16-17 - CALDAIE A GAS NATURALE 98,8 kW cad

portata massima	140	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	5	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - SALDATRICE (n. 2 bracci)

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Attrezzeria - PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - CALDAIA A METANO 98,8 kW

portata massima	140	Nm3/h
altezza minima del camino	5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea Lato12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 20 – SALDATRICI + PUNTATRICI (3 bracci)			
portata massima	3.600	Nm3/h	
altezza minima del camino	9	m	
durata	8	h/g	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc	
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc	
Polveri totali	10	mg/Nmc	

Impianto Rep. Attrezzeria – PUNTI DI EMISSIONE N. 21-22 - CALDAIE A GAS NATURALE 98,8 kW cad

portata massima	140	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	5	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - SALDATRICI PUNTATRICI

portata massima	3.500	Nm3/h	
altezza minima del camino	9	m	
durata	8	h/g	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc	
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc	
Polveri totali	10	mg/Nmc	

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE PIEGHETTATE

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTI DI EMISSIONE N. 24-25-26 -

CALDAIE A GAS NATURALE 327 kW cad

portata massima	460	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	9	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTI DI EMISSIONE N. 27-28 -

CALDAIE A GAS NATURALE 327 kW cad.

portata massima	460	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	9	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 150 mg/Nmc cad.

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW

portata massima 460 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m

durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 150 mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - CABINA REVISIONE

portata massima 15.000 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m (\*)

durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE PIEGHETTATE

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW

portata massima 460 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m

durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 150 mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima 1.500 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m

durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima 1.500 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m (\*)

durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - SALDATRICI (n. 2 bracci)

portata massima	3.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTI DI EMISSIONE N. 37-38-39-40-41-

CALDAIE A GAS NATURALE 327 cad

portata massima	460	Nm3/h	cad.
altezza minima del camino	9	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc	cad.
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Controllo Qualita' Linee 8/12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - CABINA CONTROLLO QUALITA'

portata massima	13.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	04	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

Impianto Controllo Qualita' Linee 8/12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 44 - SALDATRICI (n. 2 bracci)

portata massima	3.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	04	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 45 - SALDATURA BRACCI OP 10-20

portata massima	6.800	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - SALDATURA CAPP A OP40

portata massima	15.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 47 - SALDATRICI (6 bracci)

portata massima	6.800	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 48 - SALDATURA CAPP A OP

portata massima	15.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Ferratura 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 49 - SALDATRICI (1 braccio)

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Ferratura 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 50 - SALDATRICI (1 braccio)

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 51 - SALDATURA CAPP A OP 70

portata massima	9.300	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Revisione-Ferratura 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 53-CABINA DISCATURA OP 130-30

portata massima	26.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

Impianto Rep. Revisione 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 54 - CABINA DISCATURA OP 50-60

portata massima	26.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

Impianto Rep. Ferratura 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 55 - SALDATURA BRACCI OP 180

portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Ferratura 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 56 - CABINA FERRATURA OP 180

portata massima	13.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
--	---	--------

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 57 - CALDAIA A METANO 327 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 59 - CALDAIA A METANO 327 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

Impianto Rep "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 61 - SALDATRICI (n. 2 bracci)

portata massima	3.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 63 - CABINA FERRATURA

portata massima	15.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTO DI EMISSIONE N. 64 - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 150 mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 65 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima 1.500 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m

durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 66 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima 1.500 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m

durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 67 - CABINA FINITURA (Carbonio-Alluminio)

portata massima 38.000 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m (\*)

durata 2 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 68 - BRUCIATORE

Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 69 - BRUCIATORE

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 70 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima 1.500 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m

durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima 1.500 Nm3/h

altezza minima del camino 9 m

durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
----------------------------	----	--------

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.400	Nm3/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	9	m
---------------------------	---	---

durata	8	h/g
--------	---	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
-------------------------------------	---	--------

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
----------------------------	----	--------

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.400	Nm3/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	9	m
---------------------------	---	---

durata	8	h/g
--------	---	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
-------------------------------------	---	--------

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
----------------------------	----	--------

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 74 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.400	Nm3/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	9	m
---------------------------	---	---

durata	8	h/g
--------	---	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
-------------------------------------	---	--------

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
----------------------------	----	--------

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.400	Nm3/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	9	m
---------------------------	---	---

durata	8	h/g
--------	---	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
-------------------------------------	---	--------

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
----------------------------	----	--------

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 76 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.400	Nm3/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	9	m
---------------------------	---	---

durata	1	h/g
--------	---	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
-------------------------------------	---	--------

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
----------------------------	----	--------

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto Rep. "Attrezzzeria-Tracciatura" - PUNTO DI EMISSIONE N. 77 - ASPIRAZIONE FRESATRICE

portata massima	1.200	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto Rep. Lastratura 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - SALDATURA OP 120

portata massima	4.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Ferratura - PROTOTIPI - PUNTO DI EMISSIONE N. 79 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "Attrezzzeria-Tracciatura" - PUNTO DI EMISSIONE N. 80 - CABINA DISCATURA - SALDATURA - TAGLIA SPINE

portata massima	6.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	saltuaria	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 81 - SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. Capannone Centrale - PUNTI DI EMISSIONE N. 82-83 - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW

portata massima	460	Nm <sup>3</sup> /h	cad.
altezza minima del camino	9	m	cad.
durata	24	h/g	cad.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc	cad.
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc	cad.

Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	cad.
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc	cad.

Impianto Mensa - PUNTO DI EMISSIONE N. 84 - CALDAIA A GAS NATURALE 73,2 kW

portata massima	460	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

Impianto Rep. Linea 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 85 – SALDATURA

portata massima	4.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto Rep. “Attrezzzeria-Tracciatura” - PUNTO DI EMISSIONE N. 86 - ASPIRAZIONE TRAPANO  
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	1.200	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	saltuaria	

Impianto Rep. Linea 8 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 88 – ASPIRAZIONE TRUCIOLI E POLVERI (8 cilindri)

portata massima	550	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	2	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

Impianto Rep. Linea 12 cilindri - PUNTO DI EMISSIONE N. 89 – ASPIRAZIONE TRUCIOLI E POLVERI (12 cilindri)

portata massima	700	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 90 – SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "PROTOTIPI" - PUNTO DI EMISSIONE N. 91 – SALDATRICI (n. 1 braccio)

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - PUNTO DI EMISSIONE N. 92 – SALDATRICI (lastratura)

portata massima	20.000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - PUNTO DI EMISSIONE N. 93 – SALDATURA BRACCI OP05 (2 bracci)

portata massima	3.600	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - PUNTO DI EMISSIONE N. 94 – SALDATURA BRACCI OP45 (4 bracci)

portata massima	6.800	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - PUNTO DI EMISSIONE N. 95 – CAPPA DI ASPIRAZIONE OP80

portata massima	40.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - PUNTO DI EMISSIONE N. 96 – SALDATURA OP05

portata massima	1.300	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - PUNTO DI EMISSIONE N. 97 – SALDATURA OP05

portata massima	1.300	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA MA" - PUNTO DI EMISSIONE N. 98 – SALDATURA (bracci aspiranti) OP30

portata massima	2.900	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA MA" - PUNTO DI EMISSIONE N. 99 – SALDATURA (bracci aspiranti) OP40

portata massima	2.900	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA MA" - PUNTO DI EMISSIONE N. 100 – SALDATURA (bracci aspiranti) OP50

portata massima	2.900	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA MA" - PUNTO DI EMISSIONE N. 101 – SALDATURA (cappa aspirazione) OP70

portata massima	16.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA MA" - PUNTO DI EMISSIONE N. 102 – SALDATURA (cappa aspirazione) OP90

portata massima	16.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA MA" - PUNTO DI EMISSIONE N. 103 – SALDATURA (bracci aspiranti) OP110

portata massima	2.900	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto Rep. "LINEA MA" - PUNTO DI EMISSIONE N. 104 – SALDATURA (bracci aspiranti) OP120

portata massima	2.900	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

(\*) e comunque oltre il tetto dello stabilimento.

### **Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

### **USO DI SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (REACH)**

1. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

3. Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), (v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

**Entro il 28/08/2021** e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104** devono essere eseguiti tre campionamenti (**per tutti i punti verifica di portata e polveri**) nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
<p>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</li> <li>• UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</li> </ul>

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 13284-1:2017 (*);</li> <li>• UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);</li> <li>• ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt; 20 mg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 15058:2017 (*);</li> <li>• ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)</li> </ul>
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14791:2017 (*);</li> <li>• UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);</li> <li>• ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)</li> </ul>
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14792:2017 (*);</li> <li>• ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);</li> <li>• ISO 10849 (metodo di misura automatico);</li> <li>• Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</li> </ul>
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale** per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 31, 34, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 104 **(per tutti portata e materiale particellare)**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FERRARI SPA, Stab. Scaglietti-Lastratura, v. Emilia Est n. 1163, MODENA .

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FERRARI SPA, che svolge attività di costruzione automobili, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Modena, v. Emilia Est n. 1163 (Stab. Scaglietti-Lastratura), come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 3838 del 13/08/2019, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: lavorazioni interne, sistemi di depurazione, ventole e camini, impianti tecnici e compressori, movimentazione materiale con muletto, traffico indotto;
- le principali sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) ad eccezione del locale compressori, indicato in relazione come sorgente S5, funzionante in periodo notturno dalle ore 22:00 alle ore 23:00;
- con la domanda di AUA pervenuta ad ARPAE il 17/06/2020 si segnala l'esercizio di alcune attività ad iniziare dalle ore 05:00;
- l'area oggetto di intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- i ricettori residenziali più prossimi distano a circa 13 m dal confine aziendale ovest e si collocano in classe V “Aree prevalentemente industriali”;

- sono inoltre presenti ricettori residenziali a distanza di circa 47 m dal confine aziendale nord e collocati in classe II "Aree prevalentemente residenziali";
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona in periodo diurno e notturno presso il confine aziendale e sono compatibili con il rispetto dei valori limite differenziali in periodo diurno e notturno presso i ricettori residenziali considerati.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere del Comune di Modena relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale "Impatto acustico", prot. n. 98718 del 8/8/2014, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Centro-Modena con atto protocollo n. 9841 del 01/08/2014;

Con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 17/06/2020, assunta agli atti con prot. n. 87258, la ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il Sig. Bassissi Roberto, in qualità di tecnico abilitato in acustica, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di Modifica di A.U.A. le nuove sorgenti / le sorgenti variate non contribuiranno ad aumentare in modo significativo i livelli di rumore prodotti dalle attività della ditta; saranno quindi rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, come da valutazioni datate 10/06/2020;

Considerata pertanto l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3838 del 13/08/2019, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena, Via Emilia Est, n. 1163 (Stab. Scaglietti-Lastratura), delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FERRARI SPA, alle seguenti condizioni:

**Entro 60 giorni dalla data di messa a regime** delle nuove emissioni (E98÷104), dovrà essere presentata al Comune di Modena e ad ARPAE, una **Valutazione acustica integrativa**, per la verifica del **rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali** nei confronti dei ricettori significativi, **nella fascia di esercizio 05:00 – 06:00.**

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.), tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 3) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**